**Allegato 5B - Schema di regolamento interno**

**PREMESSA**

Il presente regolamento disciplina le procedure interne per la realizzazione del progetto \_\_\_\_\_\_\_\_\_ del Raggruppamento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, istituito ai sensi della all’AZIONE 1 - “Gravine in rete: dalle reti di interesse alle reti di comunità” - INTERVENTO 1.4 “La rete civica del parco: dalla memoria al futuro delle gravine” del GAL Luoghi del Mito e delle Gravine nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Puglia. La materia trattata riguarda le relazioni partenariali, le modalità di interazione ed i processi decisionali del Raggruppamento, la gestione dei conflitti di interesse (art. 56 del Reg. UE n. 1305/13) e le modalità e i ruoli per la disseminazione dei risultati del progetto del Raggruppamento .

Il Regolamento opera nel rispetto:

* delle normative comunitarie e nazionali che disciplinano l’ambito d’intervento dei Raggruppamento ;
* degli indirizzi programmatici e gestionali contenuti nel Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Puglia, comprese le successive modifiche ed integrazioni;
* dell’Accordo di Cooperazione del Raggruppamento.

**ART. 1 - COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO E RUOLI SPECIFICI**

Il partenariato è costituito dai soggetti di seguito indicati:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (denominazione), con il compito di capofila/capoprogetto,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (denominazione), con il compito di *innovation broker* (se previsto)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (denominazione), partner di progetto settore agricolo/forestale/agro-alimentare...)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (denominazione), partner di progetto con il compito di consulente/formatore/ ricercatore …

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (denominazione), partner di progetto con il compito di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il rappresentante legale/*Capofila* del Raggruppamento è il referente del progetto per la Regione, il referente dei partner, componenti il partenariato, per le relazioni con il GAL e la Regione, il coordinatore delle attività previste dal progetto.

Il rappresentante legale/*Capofila* è supportato da (*se previsti*):

* un *Responsabile tecnico scientifico,* cui competono le attività di raccordo tecnico-scientifico con i partner e di monitoraggio e controllo delle attività progettuali;
* una *segreteria*, con il compito di supporto gestionale e di mantenimento del flusso informativo, di trasmissione di indicazioni operative, organizzazione del flusso documentale relativo alla rendicontazione delle spese del progetto;
* un *Innovation broker* che svolge il ruolo di animatore e gestore delle relazioni all’interno del partenariato facendo in modo che le scelte, le azioni conseguenti e i risultati siano condivisi fra i partner e sia garantito il *feed back* da parte dei soggetti beneficiari dell’innovazione.;
* il partner \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*qualora si ritenesse di affidare ad alcuni partner specifici compiti e se ne volesse dettagliare la natura specificare in questa sede*).

**ART. 2 - ORGANIZZAZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO**

I componenti del partenariato sono rappresentati nel Comitato di progetto che è lo strumento e il luogo di confronto nell’ambito del quale vengono effettuate le eventuali scelte tecniche ed organizzative relative alle attività previste. Per le caratteristiche compositive e gestionali del Comitato si rimanda all’articolo 8 del presente regolamento.

Il Comitato di progetto del Raggruppamento si riunisce all’avvio delle attività e quando il rappresentante legale/capofila e/o un gruppo di partner lo ritiene utile, comunque almeno due volte l’anno. Sono indispensabili riunioni del Comitato quando occorre decidere una variante al progetto e/o promuovere un’attività non prevista. Le riunioni possono essere svolte anche in teleconferenza. Le riunioni e gli incontri possono essere realizzati anche soltanto fra alcuni dei partner del progetto:

* quando è necessario verificare i risultati delle prove di collaudo dell’innovazione insieme a consulenti e/o imprese beneficiarie;
* quando si realizzano momenti di informazione e formazione specificamente dedicati;
* quando è utile mettere a punto alcuni processi amministrativo-finanziari.

**ART. 3 - MODALITÀ INTERATTIVA TRA I PARTNER DEL RAGGRUPPAMENTO**

Ai fini di una utile ed opportuna conoscenza sull’andamento delle attività del Raggruppamento e per accelerare il processo di trasferimento dell’innovazione, il rappresentante legale/Capofila o l’*innovation broker* (se previsto) assicura la circolazione delle informazioni tra i partner del gruppo ed il loro costante coinvolgimento nella produzione di pareri e verifiche dell’attività, nonché la condivisione periodica dello stato di avanzamento.

L’interazione sarà garantita dal confronto sistematico e paritario tra tutti i partner in particolare quando si collaudano e si adottano innovazioni nelle aziende.

È compito del rappresentante legale/capofila o dell’*innovation broker* verificare periodicamente che tutti i partner condividano le scelte operative tecniche e organizzative adottate e promuovere specifici confronti in caso di non completa condivisione di risultati e processi adottati, mediante tutti gli strumenti multimediali disponibili (mail, comunicazioni scritte, spazio web riservato, ecc.). Delle criticità e dialettiche che sorgono nello svolgersi del progetto è fondamentale lasciare traccia tangibile.

Il rappresentante legale/capofila diffonde periodicamente tra i partner - e comunque prima delle due riunioni annuali del Comitato di progetto - *check* di progetto(nel formato di mail, resoconti scritti, sms), parziali e finali, che riportano l’avanzamento fisico ed una sintesi finanziaria.

L’interazione interna e l’informazione continua dei partner può essere garantita attraverso diverse forme di comunicazione e con l’utilizzo degli strumenti ritenuti più idonei ed appropriati alle esigenze comunicative: riunioni, anche in teleconferenza e skype, sito internet dedicato al Raggruppamento, utilizzo di droni, social network, mail dedicata al Raggruppamento, documenti informativi interni, *check* di progetto*,* sms*,* ecc.., purché si assicuri il raggiungimento e la partecipazione attiva di tutti i partner lungo l’intero percorso di realizzazione del progetto e ne venga lasciata traccia tangibile.

**ART. 4 - VERIFICA DEI RISULTATI**

Durante lo svolgimento del progetto, man mano che si realizzano e concludono le diverse azioni di cui è composto e a chiusura dello stesso, il rappresentante legale/capofila, con la collaborazione e partecipazione di tutti i partner, organizza verifiche interne di collaudo delle tecniche, delle macchine, dei modelli organizzativi, dei sistemi produttivi, delle modalità di lavorazione, dei prodotti chimici, ecc.. oggetto del progetto di innovazione realizzato dal Raggruppamento.

I prodotti risultanti dalle diverse azioni del progetto sono da considerarsi chiusi se vengono approvati dall’intero Raggruppamento.

**ART. 5 - STRUMENTI DI COMUNICAZIONE ESTERNA**

Il Raggruppamento ha l’obbligo della disseminazione all’esterno dei risultati delle attività progettuali realizzate e vi provvede in base alla regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale applicabile. I risultati del Raggruppamento andranno pubblicizzati man mano che saranno ottenuti. In ogni caso saranno pubblicizzati i lavori del gruppo, anche in caso di raggiungimento parziale o mancato degli obiettivi.

I partner, in coerenza con le attività previste nel progetto e approvate, realizzano occasioni pubbliche di confronto, momenti di divulgazione delle soluzioni tecnologiche e/o organizzative introdotte, rivolte a tutti gli esterni interessati, promuovendo in tal modo l’adozione delle innovazioni non solo presso le aziende partecipanti al Raggruppamento ma anche presso le altre comunità di imprenditori sul territorio.

Gli incontri, i workshop, i seminari, le azioni dimostrative, possono essere organizzati, in considerazione dell’innovazione realizzata, in azienda (accompagnate da visite aziendali e/o prove in campo) e/o presso università, istituti di ricerca e sperimentazione, istituti scolastici ad indirizzo agricolo e rurale.

La disseminazione dei risultati del progetto deve essere effettuata a livello locale, nazionale ed europeo.

Il Raggruppamento adotta i seguenti strumenti di divulgazione e comunicazione:

*(si ritengono necessari* )

1. sito/pagina web del Raggruppamento con spazi pubblici per la disseminazione delle attività e dei risultati, ma anche per i contatti con gli utenti della rete web interessati al progetto. Il sito deve rendere disponibili almeno le seguenti informazioni: composizione del Raggruppamento, obiettivi del progetto, accordo di cooperazione, regolamento interno, avanzamento delle fasi progettuali, innovazione individuata e trasferibile in azienda, strumenti di divulgazione attivati, contatti dei referenti del Raggruppamento;
2. portali della Rete Rurale Nazionale e della Rete europea del PEI;
3. evento finale, workshop, teleconferenza, altro;

*(in aggiunta si possono adottare)*

1. brochure informative, pubblicazioni, opuscoli dimostrativi, partecipazione a riviste tematiche e specializzate;
2. social su cui promuovere i risultati dell’innovazione realizzata dal Raggruppamento;
3. programmi televisivi, speciali, spot, sponsor;
4. visite aziendali, prove in campo, azioni dimostrative.

Il rappresentante legale/Capofila e/o i Partner partecipano alle attività della Rete Rurale Nazionale e della Rete europea del PEI, attraverso la messa a disposizione di tutte le informazioni sul progetto in corso e sui risultati conseguiti, la partecipazione e collaborazione alle attività organizzate dalla Rete, lo scambio di esperienza e buone prassi con gli altri Raggruppamento.

**ART. 6 - CONFLITTI DI INTERESSE**

All’interno del Raggruppamento il rappresentante legale /Capofila prende i provvedimenti necessari per evitare potenziali conflitti di interesse di carattere patrimoniale, giuridico o altro tra i partner del Raggruppamento e tra i soggetti esterni con cui si instaurano rapporti per lo svolgimento delle attività, attraverso la sottoscrizione da parte di tutti i componenti di una lettera liberatoria valida per tutta la durata del Progetto.

In caso di sopraggiunta conflittualità, è impegno del Partner portarla a conoscenza del Raggruppamento ed è compito del rappresentante legale/Capofila prendere provvedimenti necessari. Il conflitto di interesse deve essere evitato anche in caso di adesioni di nuovi Partner.

**ART. 7 - GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

*(qualora se ne ravvedesse la necessità)*

Per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale il Raggruppamento e/o i partner concedono al GAL e/o all'Autorità di Gestione del PSR il diritto di utilizzare liberamente e come essa ritiene opportuno, i risultati del Progetto, rinunciando ad ogni diritto di proprietà che ne derivi.

Nel caso di risultati congiunti del Raggruppamento*,* eventuali diritti di proprietà industriale e intellettuale dei risultati, dei report e altri documenti ad essi relativi, sono esercitati dal capofila e dai partner. A tal fine, alla conclusione del progetto, il capofila provvederà tempestivamente a registrare marchi o brevetti, affidare in licenza, concessione d’uso o altra forma commercialmente ammissibile tali risultati e prodotti, al fine di garantire un fruttifero mantenimento in attività di beni e realizzazioni.

Le modalità di affidamento verranno definite tramite decisione unanime dei partner, al termine del progetto.

Gli utili di attività risultanti da tali affidamenti e le eventuali spese di registrazione, saranno distribuiti tra tutti i partner in quota proporzionale al contributo alla realizzazione degli investimenti realizzati nell’ambito del progetto o, in, alternativa, equamente ripartiti tra tutti partner. Nel primo caso, ai fini del calcolo delle quote, fa fede il prospetto finale delle spese di progetto riconosciute al Raggruppamento e ai singoli partner. I partner non beneficiari potranno concorrere agli utili e alle spese di registrazione relativi ai diritti di proprietà intellettuale per una quota pari al \_\_\_%.

**ART. 8 - COMITATO DI PROGETTO**

Come indicato nell’art. 2, il Comitato di progettoè composto da almeno un rappresentante per ogni Partner del Raggruppamento.

Sulla base dell’ordine del giorno e degli argomenti in discussione i partner possono far intervenire alle riunioni del Comitato un maggior numero di rappresentanti.

Si riunisce su iniziativa del rappresentante legale/capofila o dei suoi membri ogni volta che si rende necessario, anche in teleconferenza o videoconferenza, ogni volta lo richiedano almeno tre partner con comunicazione scritta inviata al capofila e comunque con cadenza almeno semestrale. La convocazione per la riunione, completa di ordine del giorno e orario, è inviata almeno sette giorni prima del giorno previsto per la riunione.

È ammessa la presenza a mezzo di delega a favore di altro Partner purché si tratti di delega scritta, firmata e consegnata al rappresentante legale/Capofila nella riunione per la quale è rilasciata. Ogni Partner può rappresentare al massimo un altro partner. È comunque necessario che tutti i partner partecipino alle riunioni del Comitato di progetto almeno una volta l’anno.

Le deliberazioni sono valide se assunte con i seguenti quorum costitutivi e deliberativi:

1. per le deliberazioni relative alle modifiche al presente Regolamento, all’accordo di cooperazione del Raggruppamento, all’uscita e conseguente ammissione di nuovi partner, alla revoca del mandato al capofila e azione giudiziaria o arbitrale da intraprendere contro uno o più partner: (i) è richiesta la presenza di 2/3 dei partner per la validità della riunione; (ii) è richiesto il voto di 2/3 dei presenti per l’approvazione della deliberazione.
2. per le deliberazioni relative a varianti di azioni/sottofasi di progetto, relative spese e piano finanziario: (i) è richiesta la presenza del 50% più uno dei partner per la validità della riunione; (ii) è richiesto il voto del 50% più uno dei presenti per l’approvazione della deliberazione.

Delle riunioni il rappresentante legale/capofila redigerà verbale da distribuire e approvare a fine riunione o al massimo entro cinque giorni.

**ART. 9 - NORMA DI ATTUAZIONE**

Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla formalizzazione del Raggruppamento, con la stipula dell’accordo di cooperazione del Raggruppamento. Il regolamento potrà subire modifiche e/o integrazioni condivise, a seguito della sua applicazione, da parte del capofila e/o su richiesta condivisa dei partner e ne sarà data formale comunicazione e diffusione agli interessati.